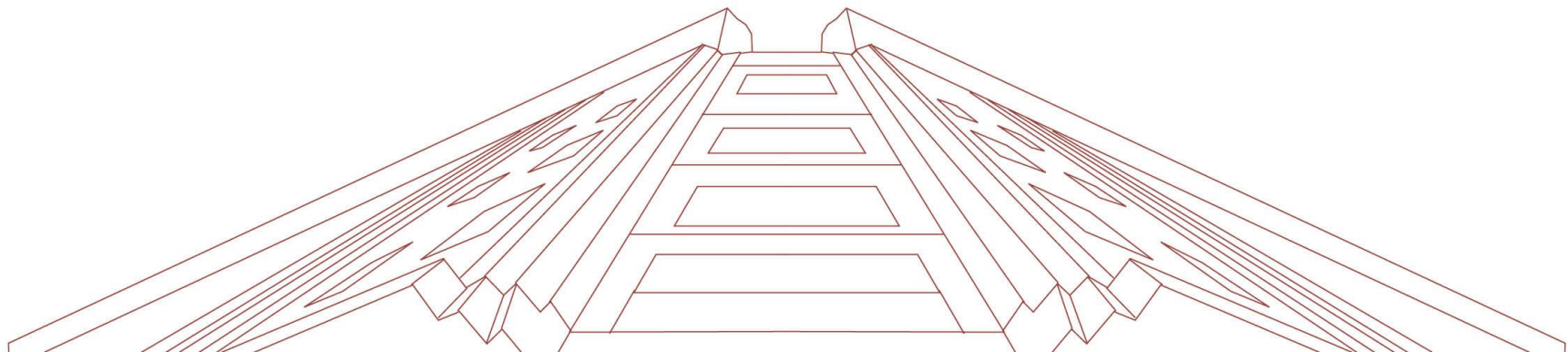


QUICK FIXES: NOVITA' IVA PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI



Il recepimento dei c.d. «Quick fixes» introduce (dal 1° dicembre 2021) alcune novità in relazione alle cessioni intracomunitarie

- ✓ Vengono previste due nuove condizioni per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie:
 - comunicazione del numero identificativo IVA dal cessionario al cedente (l'iscrizione al VIES diviene un requisito sostanziale, e non più meramente formale);
 - compilazione degli elenchi Intrastat (o giustificazione per la mancata compilazione) da parte del cedente.
- ✓ Tali condizioni si sommano ai requisiti «classici» per la non imponibilità, ovvero:
 - territorialità (trasferimento o spedizione di beni da uno Stato membro ad un altro);
 - soggettività (tra soggetti passivi IVA);
 - proprietà (trasferimento della stessa);
 - onerosità.

Nonché per le operazioni in regime di *call-off-stock* (già noto come «*consignment stock*»)

- ✓ Viene prevista una semplificazione per le spedizioni di beni presso un deposito situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza dei beni e per i quali la proprietà viene acquisita dal cessionario al momento dell'estrazione dal deposito. Anziché realizzarsi 3 operazioni IVA distinte (cessione esente nello Stato membro di partenza, acquisto intracomunitario per il cedente nello Stato membro di destinazione – con relativo obbligo di apertura di partita IVA – e cessione interna verso il cessionario) si realizza una particolare cessione intracomunitaria.
- ✓ Per fruire della semplificazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - il cedente non deve essere residente o stabilito nello Stato Membro di destinazione;
 - l'identità e l'identificativo IVA del cessionario devono essere noti prima del trasporto dei beni;
 - i beni sono trasportati tra Stati membri (esclusione di importazioni o esportazioni).

E per le cessioni a catena di beni

- ✓ Viene previsto che la cessione non imponibile tra le varie cessioni a catena (definite come cessioni successive di beni, oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all'ultimo acquirente della catena) sia solamente una (quella a cui è imputato il trasporto comunitario).
- ✓ La cessione non imponibile è:
 - quella effettuata verso «l'operatore intermedio», ovvero il cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto;
 - tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato dal quale inizia il trasporto, si considera cessione intracomunitaria non imponibile quella effettuata dall'operatore intermedio.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
BISCOZZI NOBILI PIAZZA

Corso Europa, 2 – Milano
+39 02 7636931

studiobiscozzinobili@sbnp.it
www.sbnp.it

